



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1530**

Prot. n. 285/10cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Prot. n. 285/10cdz

Il giorno **25 Giugno 2010** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LORENZO DELLAI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

il regolamento che si sottopone all'approvazione della Giunta provinciale intende consentire la piena attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata legge urbanistica provinciale, unitamente agli altri provvedimenti di attuazione della legge medesima di competenza della Giunta provinciale di carattere non regolamentare in corso di approvazione. Le presenti disposizioni fanno seguito ai provvedimenti di attuazione già approvati, con particolare riferimento a quelli concernenti gli interventi ammessi nelle aree agricole.

In particolare, il regolamento si articola in quattordici capi e 62 articoli i cui contenuti si illustrano sinteticamente di seguito.

L'articolo 1 indica le definizioni maggiormente in uso nel regolamento.

L'articolo 2, definisce i criteri generali per l'individuazione, da parte dei piani territoriali delle comunità, degli interventi edilizi rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed architettonico soggetti al parere delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità - CPC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 3 disciplina i casi in cui il rilascio del parere sulla qualità architettonica di competenza della CPC, può essere sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.

L'articolo 4 reca disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle commissioni edilizie.

L'articolo 5 disciplina la procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 15 della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 6 individua le varianti urgenti, le varianti non sostanziali e le varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento non computabili, ai fini del rispetto del numero massimo di tre varianti in un biennio e adottabili nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 7 detta delle disposizioni riguardanti i comuni il cui territorio ricade anche nel Parco nazionale dello Stelvio, precisando che nelle procedure di approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti, i comuni medesimi trasmettono al parco il progetto di piano regolatore generale adottato, per l'acquisizione del parere del comitato di gestione.

L'articolo 8 indica il contenuto del Capo IV.

L'articolo 9 fornisce alcune precisazioni in presenza dell'obbligo di redazione del piano attuativo.

L'articolo 10 reca delle disposizioni di dettaglio sugli elementi dei piani attuativi.

L'articolo 11 disciplina i contenuti dello schema di convenzione dei piani attuativi.

L'articolo 12 precisa le condizioni per la richiesta e approvazione di varianti ai piani attuativi.

L'articolo 13 precisa gli effetti derivanti dalla scadenza del piano attuativo.

L'articolo 14 disciplina i termini per l'approvazione dei piani attuativi.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di decadenza della previsione dell'obbligo di piano attuativo.

L'articolo 16 precisa i limiti cui sono soggetti i piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante disposizioni transitorie della disciplina in materia di residenza e alloggi per il tempo libero e vacanze, ora contenuta nell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 17 contiene alcune precisazioni in materia di formazione dei comparti edificatori.

L'articolo 18 indica i contenuti del Capo V.

L'articolo 19 reca disposizioni di attuazione dell'articolo 52 della legge urbanistica provinciale in materia di interventi ammessi nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica.

L'articolo 20 disciplina le modalità di realizzazione dei manufatti precari nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa.

L'articolo 21 indica l'oggetto del Capo V.

L'articolo 22 precisa quali attrezzature e arredi non sono soggetti all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 23 indica i limiti dimensionali dei depositi interrati di gas di petrolio liquefatto non soggetti a titolo edilizio.

L'articolo 24 precisa le caratteristiche dei contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese agricole non soggetti a titolo edilizio.

L'articolo 25 reca la disciplina attuativa dell'articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale, in materia di opere precarie non soggetti al rilascio preventivo del titolo edilizio.

L'articolo 26 precisa i contenuti del Capo VI, concernente i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, ai sensi dell'articolo 57, comma 11, della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 27 individua i casi autorizzabili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25.

L'articolo 28 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione del comune.

L'articolo 29 individua gli usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria.

L'articolo 30 definisce i principi generali in materia di installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

L'articolo 31 disciplina le modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela.

L'articolo 33 stabilisce le modalità di installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela.

L'articolo 33 stabilisce le modalità di installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete.

L'articolo 34 specifica il contenuto del Capo IX concernente le opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi.

L'articolo 35 precisa la definizione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'articolo 36 definisce le opere di infrastrutturazione del territorio.

L'articolo 37 precisa la disciplina edilizia cui sono soggetti gli interventi da realizzare nei campeggi.

L'articolo 38 individua i casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree produttive, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 39 reca i principi generali in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica.

L'articolo 40 disciplina i termini del procedimento delle deroghe urbanistiche.

L'articolo 41 individua le opere di interesse pubblico, che possono formare oggetto del rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 112, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 42 reca disposizioni in materia di esercizio dei poteri di vigilanza della Provincia sull'esercizio dei poteri di deroga da parte dei comuni.

L'articolo 43 specifica i vincoli di destinazione delle opere autorizzate in deroga.

L'articolo 44 individua i criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore negli esercizi alberghieri.

L'articolo 45 individua i criteri per la realizzazione in deroga di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 46 stabilisce i criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 47 precisa i casi in cui si verifica un aumento del carico urbanistico ai fini del pagamento del contributo di concessione.

L'articolo 48 individua i criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione.

L'articolo 49 individua le categorie tipologico – funzionali ai fini della determinazione del contributo di concessione.

L'articolo 50 definisce le opere rientranti nella Categoria A – edilizia residenziale.

L'articolo 51 definisce le opere rientranti nella Categoria B – Complessi ricettivi turistici all'aperto.

L'articolo 52 definisce le opere rientranti nella Categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario.

L'articolo 53 stabilisce i criteri per la determinazione del costo di costruzione.

L'articolo 54 detta disposizioni particolari per la determinazione del contributo di concessione in caso aumento delle unità immobiliari.

L'articolo 55 specifica le modalità di calcolo del contributo di concessione nei casi di cambio di destinazione d'uso.

L'articolo 56 precisa la disciplina concernente la riduzione del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 116 della legge urbanistica provinciale.

L'articolo 57 precisa la disciplina concernente l'esenzione totale dal contributo di concessione.

L'articolo 58 precisa la disciplina in materia di esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione.

L'articolo 59 detta disposizioni in materia di rimborso delle somme pagate.

L'articolo 60 reca disposizioni di dettaglio in merito al procedimento previsto dall'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione, che

presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento.

L'articolo 61 concerne le disposizioni transitorie di applicazione del regolamento.

L'articolo 62 reca le disposizioni abrogative, ai sensi dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.

Tanto premesso, con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e del Dipartimento Urbanistica e ambiente di data 23 novembre 2009, prot. n. 11322, lo schema di regolamento è stato trasmesso alle strutture di staff, e segnatamente al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, al Dipartimento Affari finanziari e Programmazione, al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, alla Segreteria generale della Giunta provinciale, al Dipartimento Risorse forestali e montane, all'Agenzia per l'energia e al Dipartimento Industria, artigianato e miniere, per le valutazioni di competenza.

Le strutture di cui sopra hanno espresso alcune osservazioni sui contenuti del regolamento di cui è stato tenuto conto ai fini della redazione della presente proposta. Con nota di data 12 marzo 2010, prot. n. 1028/2010/55280, il Dipartimento Affari e relazioni istituzionali ha espresso parere favorevole sul testo redatto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, segnalando la criticità di quanto previsto dall'articolo 2 in merito ai criteri di individuazione degli interventi edilizi rilevanti da assoggettare al parere sulla qualità architettonica delle commissioni per la pianificazione territoriale il paesaggio delle comunità.

Lo schema di regolamento è stato trasmesso al Consiglio delle autonomie locali con nota del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2010, prot. n. 110130 - A030-1.1 per l'espressione del parere di competenza. Il predetto Consiglio ha espresso parere favorevole con osservazioni con nota di data 11 giugno 2010, prot. n. 392, di cui si è tenuto conto ai fini della redazione del testo che forma oggetto di approvazione con questa deliberazione.

Con nota del Presidente della Provincia di data 7 giugno 2010, prot. n. 140410/2010-A030, lo schema di regolamento è stato trasmesso al Consiglio provinciale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare. Nella seduta di data 17 giugno 2010 la Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale di data 21 giugno 2010, prot. n. 6291.

La procedura seguita per la formazione del regolamento è conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2897 del 3 dicembre 2009.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la deliberazione n. 2897 del 3 dicembre 2009 relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visti i parere delle strutture provinciali competenti citati in premessa;
- visto il parere favorevole con osservazioni del Consiglio della autonomie locali, espresso con nota di data 11 giugno 2010, prot. n. 392;
- visto il parere favorevole della Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale, comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale di data 21 giugno 2010, prot. n. 6291;
- visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol);
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il regolamento recante “Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento di cui al precedente punto 1) con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM